



SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE **BOLLETTINO**

HOLY SEE PRESS OFFICE BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIÈGE PRESSEAMT DES HEILIGEN STUHL
OFICINA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE SALA DE IMPRENSA DA SANTA SÉ
BIURO PRASOWE STOLICY APOSTOLSKIEJ دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

N. 0148

Martedì 01.03.2022

Sommario:

◆ **Rescriptum ex Audientia Ss.mi circa l'Inserimento dell'Art. 10bis nel Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia circa il permesso di paternità**

◆ **Rescriptum ex Audientia Ss.mi circa l'Inserimento dell'Art. 10bis nel Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia circa il permesso di paternità**

Rescriptum ex Audientia Ss.mi circa l'Inserimento dell'Art. 10bis nel Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia circa il permesso di paternità

Allegato al Rescriptum

Rescriptum ex Audientia Ss.mi circa l'Inserimento dell'Art. 10bis nel Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia circa il permesso di paternità

Rescriptum ex Audientia Ss.mi

Inserimento

dell'Art. 10bis

nel Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia

circa il permesso di paternità

Sua Santità Francesco nell'Udienza concessami il giorno 13 dicembre 2021, ha approvato l'Art. 10bis

“Permesso di paternità”, a integrazione del Titolo II delle Agevolazioni a Tutela della Maternità, del Testo Unico delle Provvidenze a favore della Famiglia.

Il Romano Pontefice ha, altresì, stabilito che tale decisione sia pubblicata sugli *Acta Apostolicae Sedis* e ha disposto che entri in vigore con decorrenza dal 1° marzo 2022.

Con l'entrata in vigore del menzionato Art. 10bis s'intendono abrogate tutte le disposizioni ad esso contrarie e/o non compatibili.

Dal Vaticano, 1° marzo 2022.

Pietro Card. Parolin

Segretario di Stato

[00314-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Allegato al Rescriptum

TESTO UNICO DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA FAMIGLIA

Titolo II

AGEVOLAZIONI A TUTELA DELLA MATERNITÀ

Art. 10bis

Permesso di paternità

1. Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso retribuito in occasione della nascita di un figlio. I tre giorni di permesso, da intendersi come giorni lavorativi, possono essere usufruiti in via continuativa e/o frazionati per giornate intere e non a ore, entro e non oltre i trenta giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza del diritto.
2. Al padre lavoratore dipendente spetta, per i tre giorni di permesso, un trattamento economico pari al 100% della retribuzione, computati a tutti gli effetti correlati con l'anzianità di servizio.
3. Il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta, all'Amministrazione di appartenenza, i giorni in cui intende fruire del permesso, quando possibile con un anticipo di almeno 8 giorni. Se richiesto in concomitanza della nascita, il preavviso si calcolerà dalla data presunta dell'evento. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta il padre è esonerato dal rispetto del termine di preavviso.
4. Il permesso di cui ai commi 1-3 si applica anche al padre adottivo o affidatario. Il termine dei trenta giorni di cui al comma 1 decorre dalla data di effettivo ingresso in famiglia del minore.

[00316-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0148-XX.01]

